



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 18/11/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 222

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 8 MW da realizzare nel Comune di Cerignola (FG), in località "San Carlo" - Proponente: EEZ2 S.r.l. Energia Emissioni Zero 2 già SUER S.r.l. - Sede legale: Riviera di Chiaia, n. 287 Napoli.

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 26.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5676 del 10.04.2007, la Società in epigrafe inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Cerignola (FG), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Nella medesima nota la suddetta Società precisava che "l'area interessata dal progetto a realizzarsi risultava già coinvolta in analogo procedimento attivato a cura della Gierret S.r.l., aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Cerignola per l'affidamento in concessione, tra l'altro, di un impianto eolico da realizzare dal fondo" e che avverso la suddetta aggiudicazione la Società, unitamente alla sig.ra Annalisa Gasparri proprietaria del terreno in questione avevano proposto ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi alla VIII sezione del TAR Campania - Napoli, R.G. n. 1269/2007 al fine di conseguire l'annullamento della predetta aggiudicazione, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Con nota n. 11507 del 12 luglio 2007 il Settore Ecologia ritrasmetteva la nota n. 8491 del 24 maggio 2007 con cui si riscontrava l'istanza richiedendo integrazioni documentali, nonché rammentando di trasmettere le stesse anche all'Amministrazione comunale per l'affissione all'albo pretorio. La stessa nota era trasmessa per conoscenza all'Amministrazione comunale competente chiedendo apposita attestazione di avvenuta affissione dell'avviso pubblico per 30 giorni all'albo pretorio con indicazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute in detto termine nonché il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001.

Con nota pervenuta in data 12 settembre 2007, ed acquisita al n. 14693 del 24 settembre 2007, la SUER S.r.l. trasmetteva le integrazioni richieste con la predetta nota, fornendo altresì chiarimenti nel merito.

Il Comune di Cerignola, con nota n. 32871 del 24 dicembre 2007, acquisita al n. 2320 del 06 febbraio 2008, procedeva alla disamina del progetto dal punto di vista tecnico ed amministrativo. In particolare, il Dirigente del Settore Edilizia Privata, Ambiente e Verde Pubblico affermava di aver dato seguito al

deposito degli elaborati da parte del proponente con apposita pubblicazione in avviso pubblico per 30 giorni, procedendo poi all'espressione del parere tecnico. Tuttavia le determinazioni conclusive si avvalevano della considerazione dell'insieme delle proposte pervenute presso l'amministrazione comunale e del rispetto della pianificazione comunale in materia di impianti eolici, discendente dalla normativa regionale allora vigente. In tal senso, il parere conclusivo reso, rilevando "carenze documentali ed elementi ostativi confliggenti con la specifica norma comunale o tali da non consentire un adeguato apprezzamento di conformità", determinava di non poter dare corso alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Le società Asja S.p.a., Alerion Energie Rinnovabili S.r.l., Eurowind S.r.l., CER S.r.l., EEZ 2 S.r.l., SUER S.r.l., preso atto di quanto rilevato, nel corso di un incontro promosso dall'amministrazione comunale di Cerignola in data 25/7/2008, da parte del Servizio Ecologia della Regione Puglia relativamente alle interferenze tra i progetti da esse presentati nel Comune di Cerignola, trasmettevano, con nota presentata il 12 marzo 2009 ed acquisita al n. 3486 del 18 marzo 2009, un accordo teso alla eliminazione delle reciproche interferenze territoriali, attraverso una razionalizzazione delle rispettive proposte progettuali.

Il Servizio Ecologia, con nota n. 5970 del 25 maggio 2009, chiedeva alle stesse società firmatarie dell'accordo, chiarimenti in merito allo stesso, avendo rilevato sensibili variazioni puntuali sull'ubicazione di taluni aerogeneratori, che, laddove confermate, avrebbero causato l'impossibilità a procedere alla valutazione e alla mancanza di univocità nella identificazione del layout di progetto, nel seguito del procedimento.

Con nota congiunta, le predette Società, con comunicazione acquisita al n. 9632 dell'11 agosto 2009, confermavano la volontà di dare corso alle suddette varianti progettuali discendenti dal predetto accordo, giustificando gli spostamenti intervenuti con l'obiettivo di operare una ottimizzazione della risorsa eolica.

Con nota n. 3188 del 31 marzo 2011 la SUER s.r.l. dichiarava che la domanda di autorizzazione ed il relativo progetto erano stati ceduti alla società controllata EEZ 2 s.r.l. Energia Emissioni Zero 2; la sede legale restava invariata.

Con nota n. 3189 del 31 marzo 2011 la subentrata EEZ 2 s.r.l. chiedeva di conoscere lo stato della verifica di assoggettabilità a VIA dell'impianto in oggetto.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> località: Comune di Cerignola loc. "San Carlo"

==> n. aerogeneratori: il layout definitivo è costituito da 4 aerogeneratori di potenza unitaria di 2 MW

(“Relazione descrittiva”, p. 2) per una potenza complessiva di 8 MW. Le torri sono ubicate in piazzole di 1.000 mq ciascuna (“Relazione descrittiva”, p. 5); Il progetto, prevedendo l’installazione di 4 aerogeneratori localizzati in aree attualmente destinate ad uso agricolo, determinerà pertanto l’occupazione di suolo complessiva di circa 4.000 m²;

==> diametro rotore aerogeneratori: circa 90 m (“Tav. 08 - particolare turbine”);

==> altezza WTG: Altezza torre variabile tra 80 e 100 m; (“Tav. 08 - particolare turbine”);

==> vettoriamento dell’energia: mediante linee MT che convogliano l’energia prodotta al punto di consegna all’interno della sottostazione elettrica 30/380 kV. (“Relazione descrittiva”, p. 5);

==> viabilità di servizio: le predette piazzole sono collegate alla viabilità esistente mediante stradelli larghi 4/5 m per uno sviluppo di 3.452 (dato tratto dal file “Collegamento Rete Elettrica.dwg”);

==> cavidotto: interrato ad una profondità minima di 120 cm e realizzato lungo la viabilità esistente (“Relazione descrittiva”, p. 6) per uno sviluppo complessivo pari a ml 1.087 (dato tratto dal file “Collegamento Rete Elettrica.dwg”);

==> coordinate aerogeneratori: dato tratto dal file “Collegamento Rete Elettrica.dwg”, poi aggiornato in seno all’accordo di cui alla nota acquisita al prot. n. 3486 del 18 marzo 2009

==> l’assetto territoriale nell’area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell’ambito territoriale “Tavoliere”, così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). Attualmente si configura come l’involuppo di numerose piane alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati digradanti verso il mare, aventi altitudine media non superiore a 100 m s.l.m., separati fra loro da modeste scarpate;

==> dall’analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge che gli aerogeneratori ricadono in aree classificate come “seminativi semplici in aree irrigue”. A circa 700 m dall’aerogeneratore T04 vi sono lembi residuali zone classificate come “aree a pascolo naturale e praterie”

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell’area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l’intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- non si esclude un impatto negativo sull’avifauna atteso che l’impianto dista circa 1.130 metri dall’invaso di Capacciotti, ricompreso nel Parco naturale regionale “Fiume Ofanto nonché nel SIC “Valle Ofanto - Lago di Capacciotti”, e individuato quale elemento costitutivo della rete della naturalità così come definita dal PPTR. Tale zona è connessa con “il corridoio migratorio con osservazione prevalente di anatidi” (SIA, p. 144). Tale distanza, secondo quanto riportato nello studio citato, ridurrebbe il rischio di collisione per l’avifauna migratoria con gli aerogeneratori, ma nel caso di “spostamenti più localizzati quali possono essere quelli derivanti dalla frequentazione differenziata di ambienti diversi nello svolgersi delle attività cicliche della giornata si svolgono anch’essi a quote variabili da pochi metri a diverse centinaia di metri di altezza rispetto al suolo” (SIA, p. 145) la zona di impianto, secondo lo Studio citato, potrebbe costituire una fonte di potenziale disturbo. Inoltre, nel SIA si osserva che “La relativa povertà faunistica del sito, per quanto riguarda possibili prede di rapaci diurni e notturni, ne fa un luogo di caccia di non vitale importanza anche se si deve sottolineare che l’ampiezza dell’impianto e la densità delle macchine, così come concepito dal progetto senza le opere di mitigazione, comprometterebbero l’uso del territorio per i rapaci”. In particolare, l’area di intervento è prossima alle zone in cui è stata osservata una maggiore presenza del nibbio reale (SIA, pp. 125-126) e della poiana (SIA, pp. 128-129). Sebbene l’area di intervento sembrerebbe immediatamente esterna a tali aree in base alla rappresentazione fornita, per il nibbio reale si ritiene che “la vicinanza delle due aree di maggior presenza fa ipotizzare che anche la zona dell’impianto sia interessata dalla presenza della specie” (SIA p. 126);
- si ravvisano le condizioni per l’insorgenza di un significativo impatto cumulativo, sia sulle componenti paesaggistiche che su quelle ambientali e naturalistiche, tra l’impianto proposto di produzione e altri presenti nei pressi. In particolare, si fa riferimento ad altri due altri impianti, uno fotovoltaico situato a

circa 800 metri di distanza e uno eolico situato a circa m 2.800 di distanza, entrambi autorizzati con Determinazioni del Dirigente del Servizio Energia della Regione Puglia;

- le aree su cui insistono le pertinenze (in particolare gli aerogeneratori) del parco eolico oggetto di istruttoria sono state già giudicate non compatibili sotto il profilo ambientale, per effetto di precedente determinazione di assoggettabilità a VIA resa da questo Servizio su impianto analogo, che ha considerato non esonerabili dalla VIA gli aerogeneratori proposti da altra società pressoché sui medesimi terreni, il che contribuisce ad una maggiore considerazione ambientale del comprensorio opzionato dalle opere di progetto;

- in merito agli aspetti progettuali, si rileva che:

3 non vi è univocità nella definizione del posizionamento dell'aerogeneratore T3, nel senso che la prima proposta ricadeva in un dato sito e quella successiva, a valle dell'accordo tra società proponenti impianti analoghi nella stessa area vasta ed in particolare nel Comune di Cerignola, in un sito il cui baricentro dista circa 250 m dal primo. Lo scrivente Ufficio aveva rilevato, nella corrispondenza intercorsa con la Società e riportata in narrativa, come una nuova definizione del layout comportasse una ambiguità nell'oggetto della proposta da valutare, tuttavia il proponente ha inteso confermare detta variante. Si rileva come la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale possa essere la sede opportuna per aggiornare gli studi ambientali conformemente al layout ultimo proposto, atteso che lo studio del rischio ambientale per rottura accidentale (gittata) e le simulazioni di impatto acustico sono componenti dell'impatto ambientale strettamente dipendenti, più di altre, dalla posizione baricentrica di ogni singolo aerogeneratore proposto;

3 non appare scongiurato il rischio di incidenti, si rileva (in base alla CTR) la presenza della Mass.a Capacciotti entro il raggio coperto dalla gittata massima in caso di rottura accidentale dell'aerogeneratore T3, sia nella precedente edizione che in quella aggiornata (che, anzi, lo avvicinerebbe ulteriormente ad un secondo fabbricato). Una distanza quantomeno pari a 250/300 m è ritenuta opportuna per uniformare i criteri di valutazione a quelli adottati nel corso delle istruttorie di progetti che contemplano l'utilizzo dello stesso modello di aerogeneratori, oltre che realistica in base a studi di letteratura tecnica sul tema;

3 nella simulazione condotta, a mezzo software, del clima acustico post-operam l'aerogeneratore T1 è traslato di circa 30 m dalla sua posizione di progetto, come evidente dall'elenco delle coordinate stampato sull'Allegato A della "Relazione preventiva dell'impatto acustico";

3 non è chiarito lo stato d'uso attuale e potenziale del fabbricato ubicato internamente alla perimetrale del layout di progetto (congiungente i baricentri degli aerogeneratori in pianta) e le motivazioni per cui esso è stato escluso dal novero dei ricettori sensibili agli impatti sia acustico che di rischio per la pubblica incolumità (gittata).

- In merito ad attraversamenti o inclusione delle opere di progetto in aree vincolate, si rilevano le seguenti interferenze, non poste alla base di alcun approfondimento di merito rispetto alle ricadute in termini di impatto ambientale:

3 il tracciato del cavidotto e alcuni tratti delle strade di accesso, già esistenti, ricadono nel buffer di 100 m del Tratturello "Foggia - Ascoli - Lavello";

3 l'aerogeneratore T02 è situato in prossimità dell'insediamento neolitico "Capacciotti" individuato nella Carta delle segnalazioni dei Beni archeologici del PPTR;

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente,

dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;
si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica proposto da EEZ2 S.r.l. Energia Emissioni Zero 2, già SUER S.r.l., nel Comune di Cerignola in località "San Carlo"- possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Cerignola (FG), nella località denominata "San Carlo" - Proponente: EEZ2 S.r.l. Energia Emissioni Zero 2, già SUER S.r.l., sede legale: Riviera di Chiaia, n. 287 Napoli;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e al Comune di Cerignola.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I funzionari istruttori

Dott. for. Pierfrancesco Semerari

Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,

Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli
